**ACCORDO DI SERVIZIO PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI DEL NODO TELEMATICO DI INTERSCAMBIO (NoTI-ER)**

**TRA**

- ……………….. (di seguito denominato Ente) C.F./P. IVA ………………, con sede legale in …….….…….…….……..….…, in persona del legale rappresentante …………………….……….., C.F. ……………………, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Ente;

**E**

– Intercent-ER, Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, (di seguito denominato più brevemente “Intercent-ER”), con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 38, C.F. 91252510374, in persona della Direttrice e legale rappresentante Dott.ssa. Sabrina Amerio, domiciliata per la sua carica presso la sede dell’Ente;

**PREMESSO CHE**

* la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
* ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell’Economica e delle Finanze;
* il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 ha stabilito che nell’ambito del Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altri soggetti, previo accordo tra le parti;
* la Direttiva europea 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici ha previsto che gli Stati membri garantiscano che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ricevano ed elaborino fatture elettroniche che sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e ha incaricato il competente organismo europeo di normazione di elaborare una norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica;
* il Comitato Europeo di Normazione ha pertanto elaborato la norma europea 16931-1 che è stata adottata alla Commissione Europea a mezzo della Decisione di esecuzione 2017/1870 del 16 ottobre 2017;
* con Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 è stata recepita la Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;
* la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ai commi da 411 a 415, prevede che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'Ordinazione (ossia gli ordini di acquisto e gli altri documenti utilizzati nella disposizione dell’obbligazione) e l'esecuzione (ossia i documenti di trasporto, gli stati di avanzamento lavori e gli altri documenti utilizzati nella fase di svolgimento dell’obbligazione) degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione devono essere effettuate obbligatoriamente in forma elettronica;
* il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 definisce le modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del SSN;
* ai sensi del Capo VI bis della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 11/2004, così come modificata dalla L.R. n. 17/2013, la Regione Emilia-Romagna promuove e gestisce il Sistema regionale per la Dematerializzazione del Ciclo Passivo (SiCiPa-ER) e affida all’Agenzia Intercent-ER lo svolgimento delle attività strumentali e connesse per sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni e della sua promozione;
* l'Agenzia ha realizzato il Nodo Telematico di Interscambio (NoTI-ER) che costituisce lo strumento interoperabile per la gestione dei documenti del ciclo passivo delle acquisizioni ed in particolare delle fatture. Tale Nodo assicura l'inoltro ed il ricevimento di documenti validati e conformi agli standard e alle regole tecniche europee e statali, consente altresì l'accesso alle funzioni di archiviazione e conservazione digitale di cui all'articolo 2, comma 4 bis della legge 11/2004 e s ss mm. ii.;
* con deliberazione della Giunta regionale n. 1484 del 11 settembre 2014 è stato adottato il Regolamento per la gestione e l’utilizzo del Nodo Telematico di Interscambio (NoTI-ER);
* con deliberazione della Giunta regionale n. 287 del 23 marzo 2015 è stata approvata la Direttiva inerente i tempi e le modalità di utilizzo del SiCiPa-ER da parte delle diverse categorie di soggetti ivi previsti (di seguito denominati più brevemente “Enti”);
* Intercent-ER ha inoltre aderito al progetto PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line) ed è fornitore dei servizi di Access Point (AP) e di Service Metadata Publisher (SMP) in base agli Accordi Sottoscritti con la Coordinating Authority OPEN PEPPOL AISBL e con AgID PEPPOL Authority nazionale;
* Intercent-ER opera altresì come Intermediario accreditato sul Sistema di Interscambio (SdI) e sul Nodo Smistamento Ordini (NSO);
* NoTI-ER assicura l’inoltro e il ricevimento di documenti validati e conformi agli standard e alle regole tecniche europee mediante l’utilizzo degli standard documentali infrastrutturali definiti nell’ambito della PEPPOL Coordinating Authority OpenPEPPOL AISBL, garantendo pertanto il rispetto delle regole definite dalla PEPPOL Authority nazionale istituita presso AGID soprarichiamate e delle disposizioni statali vigenti in materia;
* gli Enti di cui sopra sono da tempo impegnati nella progressiva digitalizzazione dei documenti e intendono collaborare al fine di organizzare in modo efficace l’emissione, la trasmissione e il ricevimento dei documenti elettronici del ciclo passivo delle acquisizioni, con particolare riferimento alla fattura elettronica, nonché per accedere alle funzioni di conservazione e archiviazione dei documenti sul Polo Archivistico regionale ParER.

**si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1

**(Oggetto dell’accordo)**

1. Oggetto del presente accordo è l’utilizzo del Nodo Telematico di Interscambio (di seguito denominato NoTI-ER), gestito da Intercent-ER, per la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici relativi al ciclo passivo da parte dei soggetti individuati al paragrafo “Modalità di utilizzo del SiCiPa-ER da parte di Amministrazioni ed Enti appartenenti ad altre Regioni” della Direttiva approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 287/2015.
2. L’invio in conservazione per l'archiviazione digitale presso il ParER dei documenti informatici relativi al ciclo passivo è effettuato da NoTI-ER per conto dell’Ente esclusivamente laddove richiesto nel modulo di iscrizione NoTI-ER.
3. L’Ente, in virtù del presente accordo, laddove richiesto nel modulo di iscrizione NoTI-ER, individua Intercent-ER quale intermediario per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche nell’ambito del Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del Decreto del Ministero per l’Economia e le Finanze 3 aprile 2013, n. 55, e come responsabile per l’emissione delle fatture per conto del cedente o prestatore ai sensi dell’art. 21, comma 2 lettera n) del DPR 633/72.
4. La firma elettronica delle fatture attive, laddove richiesto, è effettuata come disciplinato nella Determinazione Intercent-ER n. 223 del 06/09/2016 “Nodo Telematico di Interscambio di Intercent-ER(NoTI-ER). Adozione del sistema di firma digitale massiva remota denominato “Firmaremota".
5. Le Parti si obbligano reciprocamente a condividere le proprie conoscenze, l’esperienza realizzata ed i relativi risultati in materia di digitalizzazione e dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni.

**Art. 2**

**(Finalità)**

1. Il presente Accordo, attraverso i servizi del NoTI-ER, persegue le seguenti finalità:

* creare le condizioni giuridico-organizzative per la trasmissione, il ricevimento e l’invio in conservazione presso ParER per l'archiviazione dei documenti elettronici relativi al ciclo passivo delle acquisizioni, nonché l’emissione per conto, la ricezione e la trasmissione di fatture elettroniche, nel rispetto delle finalità istituzionali degli enti;
* garantire economicità, efficienza ed efficacia alla funzione di dematerializzazione del ciclo degli acquisti;
* garantire un’elevata qualità nell’erogazione della funzione in oggetto;
* garantire uno strumento di monitoraggio dei documenti elettronici emessi, trasmessi e ricevuti, al fine di supportare le funzioni di controllo dei flussi documentali;
* creare le condizioni tecniche di accesso alle funzioni di archiviazione e conservazione digitale messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, tramite il proprio Servizio Polo Archivistico Regionale (ParER). Le funzioni di conservazione digitale e di restituzione dei documenti ai fini di accesso e ricerca sono disciplinate dalla specifica Convenzione siglata tra l’Ente e il ParER e dai documenti in essa citati, a cui si rimanda;
* creare, altresì, le condizioni tecniche per la ricezione e l’invio dei documenti attraverso l’infrastruttura PEPPOL per la quale Intercent-ER opera quale fornitore dei servizi di accesso (Access Point Provider), indicizzazione e qualificazione (SMP Provider), in base agli Accordi sottoscritti con la PEPPOL Coordinating Authority OpenPEPPOL AISBL e con la PEPPOL Authority nazionale AGID.

**Art. 3**

**(Attivazione dei servizi del NoTI-ER)**

1. L’Ente che intenda utilizzare il predetto servizio, deve essere dotato della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware necessaria ad assicurare l’interfacciamento e il collegamento del proprio sistema con il NoTI-ER, secondo i termini e le modalità stabilite sul sito internet di Intercent-ER: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-ordini-ddt-fatture/indicazioni-per-gli-enti/interoperabilita-con-noti-er/integrazione-con-i-servizi-di-interoperabilita-di-noti-er>
2. Per l’attivazione dei servizi del NoTI-ER, l’Ente è tenuto a seguire la procedura di registrazione ed accreditamento dei nuovi utenti, messa a disposizione sul sito sopra citato.
3. A tal fine l’Ente, al momento della registrazione, ha l’onere di trasmettere tutte le informazioni necessarie previste dalla procedura di registrazione, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni che dovessero sopraggiungere.
4. In ogni caso, il servizio è attivato da Intercent-ER solo ed esclusivamente a seguito del superamento, con esito positivo, da parte dell’Ente, delle prove di interoperabilità e la conseguente consegna da Intercent-ER all’Ente stesso dei certificati elettronici di identificazione e relative password.
5. Relativamente all’attivazione dei servizi di conservazione, laddove richiesti, l’Ente è tenuto a sottoscrivere specifica Convenzione, secondo le procedure operative indicate nel sito internet di ParER: <https://poloarchivistico.regione.emilia-romagna.it/>

**Art. 4**

**(Strumenti di consultazione e controllo)**

1. NoTI-ER consente all'Ente l’accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento dell’attività di emissione per conto, trasmissione e ricezione dei documenti e per consultare il dettaglio delle transazioni eseguite.
2. L’accesso ai documenti conservati attraverso il ParER avviene con le modalità e i tempi definiti dall’apposito Disciplinare Tecnico previsto dalla Convezione ParER.

**Art. 5**

**(Oneri)**

1. A titolo di rimborso dei costi sostenuti per l’attivazione e la gestione delle funzioni oggetto del presente Accordo di Servizio, l’Ente si impegna a riconoscere ad Intercent-ER l’importo forfettario complessivo pari a Euro …………… (IVA esclusa), per le seguenti tipologie di servizi, così come indicati dalla determinazione n. 4 del 16/01/2018:

| **RIEPILOGO RIMBORSO COSTI UNA TANTUM** | | **INDICARE CON UNA "X"**  **I SERVIZI DI INTERESSE** |
| --- | --- | --- |
| RIMBORSO FORFETTARIO UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE FATTURA ATTIVA O PASSIVA | € 3.900,00 |  |
| RIMBORSO FORFETTARIO UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE 2A COMPONENTE FATTURA (PASSIVA O ATTIVA) | € 1.500,00 |  |
| RIMBORSO FORFETTARIO UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE INVIO IN CONSERVAZIONE FATTURA E NOTA CREDITO | € 1.900,00 |  |
| **COSTO ATTIVAZIONE INTERO CICLO FATTURA** | **€ 7.300,00** |  |
| RIMBORSO FORFETTARIO UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE ORDINI E DDT | € 3.900,00 |  |
| RIMBORSO FORFETTARIO UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE INVIO IN CONSERVAZIONE ORDINI e DDT | € 1.000,00 |  |

Tale importo deve essere corrisposto alla data di effettiva attivazione del servizio (avvenuto collaudo in ambiente di produzione).

1. Oltre al rimborso forfettario una tantum di cui al comma 1, l’Ente si impegna altresì a corrispondere ad Intercent-ER il rimborso dei costi annui di gestione pari a Euro …………… (IVA esclusa), per le seguenti tipologie di servizi, così come indicati dalla determinazione n. 4 del 16/01/2018:

| **RIEPILOGO RIMBORSO COSTI ANNUI** |  | **INDICARE CON UNA "X"**  **LA FASCIA DI INTERESSE** |
| --- | --- | --- |
| RIMBORSO PER COSTI DI GESTIONE ANNUI RELATIVI AD AMMINISTRAZIONE/ENTE FINO A 15.000 DOCUMENTI ANNO | € 1.800,00 |  |
| RIMBORSO PER COSTI DI GESTIONE ANNUI RELATIVI AD AMMINISTRAZIONE/ENTE TRA 15.000 E 25.000 DOCUMENTI ANNO | € 3.000,00 |  |
| RIMBORSO PER COSTI DI GESTIONE ANNUI RELATIVI AD AMMINISTRAZIONE/ENTE DA 25.000 A 50.000 DOCUMENTI ANNO | € 6.000,00 |  |
| RIMBORSO PER COSTI DI GESTIONE ANNUI RELATIVI AD AMMINISTRAZIONE/ENTE DA FINO A 100.000 DOCUMENTI ANNO | € 10.000,00 |  |

Tale importo deve essere corrisposto alla data del 31 dicembre di ogni anno decorrente dall’anno di attivazione, in proporzione ai mesi di fruizione;

1. L’importo annuale previsto a titolo di rimborso ai sensi del comma precedente, con cadenza annuale, è soggetto a revisione, a partire dal secondo anno di vigenza del presente Accordo, su richiesta di Intercent-ER.
2. L’Ente è inoltre tenuto a sostenere tutti i costi di collegamento e di interfacciamento del proprio sistema con il Nodo Telematico di Interscambio, gestito da Intercent-ER.

**Art. 6**

**(Obblighi e responsabilità di Intercent-ER)**

1. Intercent-ER si impegna a rispettare tutte le prescrizioni tecniche e procedurali definite dal legislatore nazionale per garantire, tramite NoTI-ER, la ricezione e la trasmissione delle fatture elettroniche da e verso il Sistema di Interscambio.
2. Intercent-ER si impegna, inoltre, a rispettare le regole tecniche stabilite da OpenPEPPOL AISBL e dalla PEPPOL Authority italiana AGID per la ricezione e l’invio dei documenti attraverso l’infrastruttura PEPPOL.
3. Intercent-ER, in quanto struttura della Regione Emilia-Romagna che utilizza l’infrastruttura di rete telematica della Giunta per l’accesso ai servizi di rete e Internet e/o sistemi informativi, gestiti dalle strutture informatiche centrali della Giunta e/o server dislocati presso il Data Center regionale, è soggetta alle policy centralizzate di protezione e di backup ed alle misure di sicurezza di carattere tecnologico della Regione Emilia-Romagna (sia in essere sia da adottare).
4. Pertanto, per quanto non rientra nel perimetro di attribuzioni di Intercent-ER, si fa rinvio alle policy regionali di gestione della sicurezza (come esplicitate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza della Giunta della Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione n. 1778 del 7/11/2005, e successivi aggiornamenti, incluse quelle che devono essere garantite dal gestore della piattaforma Intercent-ER), così come alle relative coperture assicurative stipulate e/o stipulande dalla Regione Emilia-Romagna.

**Art. 7**

**(Obblighi e responsabilità dell’Ente)**

1. L'Ente si impegna, sotto il profilo tecnico, organizzativo e gestionale, ad assicurare l’interfacciamento ed il collegamento dei propri sistemi con il NoTI-ER gestito da Intercent-ER, garantendo che il trasferimento dei documenti elettronici avvenga nei modi e nelle forme definite da Intercent-ER ai fini della dematerializzazione del processo, nel rispetto delle norme europee e statali vigenti in materia.
2. L’Ente registrato è titolare e responsabile in via esclusiva dei contenuti dei documenti trasferiti e garantisce l’autenticità ed integrità degli stessi, nonché l’esattezza, la completezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni comunicate, sollevando Intercent-ER da qualsiasi responsabilità al riguardo ed obbligandosi sin d’ora a comunicare qualsiasi mutamento relativo alle informazioni dichiarate al momento della registrazione.
3. L’Ente registrato accetta integralmente i contenuti del presente Accordo e dei documenti correlati del sito internet di Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-ordini-ddt-fatture/noti-er-informazioni-generali> , obbligandosi a verificare la corretta gestione dello stesso da parte dei soggetti delegati all’utilizzo dei servizi connessi, garantendo un uso corretto esclusivamente per le finalità previste dal presente accordo con l’assunzione di ogni responsabilità derivante da un utilizzo illegittimo e/o non pertinente dei servizi del NoTI-ER.
4. L’Ente registrato è tenuto ad eseguire il monitoraggio in merito al corretto funzionamento del sistema di dematerializzazione, provvedendo, altresì, a risolvere tempestivamente eventuali problematiche tecniche che riguardino i propri sistemi software, hardware e connettività. Intercent-ER non è in alcun modo ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli Utenti del Sistema, le Amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione a problematiche tecniche di cui sopra.
5. Gli Utenti dei servizi NoTI-ER sono tenuti ad utilizzare i servizi stessi secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente Accordo. Gli Enti registrati sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

**Art. 8**

**(Durata dell’Accordo di Servizio)**

1. Il presente Accordo di Servizio decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni da concordarsi nei sei mesi precedenti la scadenza.

**Art. 9**

**(Imposta di bollo)**

1. Il presente Accordo è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Disciplina dell'imposta di bollo, Allegato A, art. 2 Tariffa - parte prima.
2. L’onere del pagamento è a carico dell’Ente Proponente che ha interesse a sottoscrivere l’Accordo.
3. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

**Art. 10**

**(Recesso)**

1. E’ facoltà di Intercent-ER, anche in caso di reiterate violazioni dei termini e delle condizioni del presente Accordo, recedere dallo stesso, con conseguente interruzione dei servizi ad esso connessi, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da Intercent-ER e/o da terzi soggetti pubblici o privati.
2. L’Ente può chiedere, in qualsiasi momento, il recesso dall’Accordo, con conseguente interruzione dei servizi ad esso connessi, compatibilmente con il sussistere dei flussi ancora oggetto di elaborazione.

**Art. 11**

**(Variazione ed interruzione dei servizi del NoTI-ER)**

1. E’ facoltà di Intercent-ER modificare o disattivare i servizi connessi a seguito di modifiche di legge e/o nuove tecnologie e modalità di uso dei servizi stessi, provvedendo alla relativa comunicazione all’Ente, secondo le modalità indicate nella sezione “Dematerializzazione acquisti” del sito internet di Intercent-ER.
2. Intercent-ER potrà effettuare ogni tipo di intervento di manutenzione e di adeguamento sul sistema informatico, riservandosi il diritto di disattivare in qualsiasi momento i servizi del NoTI-ER, per motivi tecnici, organizzativi, ovvero legati alla sicurezza del Sistema previa, ove possibile, comunicazione, senza che da ciò possa avanzarsi alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
3. Intercent-ER non sarà in alcun modo ritenuta responsabile per interruzioni del servizio dovute a caso fortuito, forza maggiore oppure a cause ad essa non imputabili.

**Art. 12**

**(Manleva)**

1. L’Ente utilizzatore dei servizi NoTI-ER si impegna a manlevare e a tenere indenne Intercent-ER, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dallo stesso Ente e/o da terzi a causa di violazioni degli articoli previsti in questo documento, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

**Art. 13**

**(Trattamento dei dati personali)**

1. L'Ente è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dallo stesso prodotti, nominando Intercent-ER quale responsabile del trattamento dei dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo di Servizio e al compimento degli atti conseguenti.
2. Con specifico atto allegato al presente Accordo l’Ente nomina Intercent-ER Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, n. 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Alla scadenza dell’Accordo di Servizio, nell’ipotesi di recesso di una delle parti ovvero al termine, per qualsivoglia causa, di validità dello stesso Accordo, la designazione a responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente.
4. I documenti ricevuti e trasmessi per conto dell’Ente sono memorizzati sul sistema NoTI-ER per un tempo non inferiori ai due anni dalla data di ricezione e comunque non prima del loro versamento in conservazione sul sistema ParER, laddove richiesto. I documenti sono periodicamente cancellati dal sistema trascorsi 3 anni dalla data di ricezione documento su NoTI-ER, salvo diversa specifica disposizione.
5. In ogni caso le parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e del Regolamento UE 2016/679.

**Art. 14**

**(Disposizioni di rinvio)**

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo di Servizio, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie in oggetto.

**Art. 15**

**(Foro competente)**

1. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in merito al presente Accordo ed alle eventuali modifiche, sarà competente il Foro di Bologna in via esclusiva.

|  |  |
| --- | --- |
| **PER INTERCENT-ER**  **La Direttrice**  **Dott.ssa Sabrina Amerio** | **PER L’ENTE**  **Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

***(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)***